

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA  
DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO  
A TEMPO DETERMINATO**

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione  
n. 33/22/CDA, del 27 aprile 2022

**Emanato** con D.R. n. 54/22 del 03 maggio 2022

**In vigore dal** 04 maggio 2022

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA  
DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO  
A TEMPO DETERMINATO**

**Indice**

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato
- Art. 3 - Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico
- Art. 4 - Conferimento diretto
- Art. 5 - Procedura di selezione
- Art. 6 - Commissione giudicatrice e termini del procedimento
- Art. 7 - Conferimento dell'incarico
- Art. 8 - Trattamento giuridico ed economico. Compiti didattici. Incompatibilità
- Art. 9 - Decadenza e risoluzione del rapporto
- Art. 10 - Valutazione finale e rinnovo
- Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 12 - Norme finali

## **Art. 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/05.

## **Art. 2**

### **Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato**

1. L'Università può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico dei medesimi soggetti.
2. Le convenzioni dovranno espressamente definire:
  - a) il programma di ricerca e il relativo ambito disciplinare;
  - b) le risorse economiche messe a disposizione e gli importi da corrispondere ai professori straordinari;
  - c) la durata massima del programma di ricerca e dell'incarico di professore straordinario;
  - d) le modalità di erogazione delle risorse economiche da parte dell'ente finanziatore e le necessarie garanzie bancarie o assicurative nel caso di erogazione rateizzata;
  - e) la destinazione degli eventuali utili netti derivanti dalla realizzazione del programma di ricerca.
3. Sulla base di una lettera di intenti dell'ente finanziatore, il Consiglio del Corso di studio interessato formula al Dipartimento la proposta di convenzione e di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato, con l'indicazione del settore concorsuale interessato in relazione al programma di ricerca e dell'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
4. Il Consiglio di Dipartimento, con apposita deliberazione:
  - a) approva la proposta di stipula di una convenzione per la realizzazione del programma di ricerca;

- b) indica il settore concorsuale congruente con il tema principale della ricerca e l'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
5. La deliberazione, corredata dal progetto di ricerca da svolgere da allegare alla convenzione e dalla lettera di intenti dei soggetti finanziatori, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previo accertamento da parte del Collegio dei Revisori dei conti della congruità delle risorse messe a disposizione all'attivazione del posto di professore straordinario e alla copertura di tutti gli oneri correlati.
6. Le risorse economiche messe a disposizione dall'ente finanziatore devono garantire l'integrale copertura del costo del professore straordinario a tempo determinato per la durata dell'incarico, per un importo annuo – a seconda dell'impegno - pari alla retribuzione di un professore ordinario a tempo pieno o a tempo definito— classe 0 – con incremento del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali.
7. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono effettuare il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione all'atto della stipula della convenzione ovvero in più rate da corrispondere in date concordate dalle parti.
8. Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, i soggetti finanziatori dovranno consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al finanziamento non erogato all'atto della sottoscrizione.

### **Art. 3**

#### **Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico**

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a:
- a) soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca in corso di validità al momento della stipula del contratto;

b) soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tal caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale specializzazione *post lauream*;
- svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni continuativi, ovvero per tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.

2. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti dell'Università Europea di Roma né di altra Università italiana.

3. I titolari dei predetti incarichi non possono avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

4. Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

- a. conferimento diretto
- b. procedura di selezione

#### **Art. 4**

##### **Conferimento diretto**

1. L'ente finanziatore formula al Dipartimento la proposta corredata del progetto di ricerca indicando il soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il Dipartimento, previo parere di una Commissione appositamente costituita, valuta la candidatura e la documentazione inviata. La Commissione, nominata dal Rettore, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, è composta da tre professori di prima fascia afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori scientifico-disciplinari affini all'oggetto del progetto di ricerca.

3. In caso di valutazione positiva, il Dipartimento trasmette una relazione al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

## **Art. 5**

### **Procedura di selezione**

Il bando di indizione della procedura di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul sito dell'Università, del MIUR e della CRUI. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università.

Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti da coprire;
- il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- il programma di ricerca;
- il Dipartimento di riferimento;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande.

## **Art. 6**

### **Commissione giudicatrice e termini del procedimento**

1. La valutazione del candidato è effettuata da un'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su indicazione del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione è costituita da tre professori di prima fascia in ruolo presso l'Università Europea di Roma o presso altra università italiana o straniera, di cui almeno uno del settore concorsuale oggetto del progetto di ricerca.
3. Nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
4. La Commissione individua il soggetto a cui dovrà essere conferito l'incarico, a seguito di valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche.

5. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
6. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro 60 giorni decorrenti dal decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
7. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna.
8. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma negli atti della Commissione, con provvedimento motivato, rinvia gli stessi alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
9. Il Rettore provvederà al conferimento dell'incarico al professore straordinario a tempo determinato previa acquisizione della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 7**

### **Conferimento dell'incarico**

1. Il conferimento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato per lo svolgimento del programma di ricerca finanziato da soggetto esterno, sulla base di apposita convenzione, avviene mediante stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro i seguenti elementi:
  - 1) la data di inizio e il termine finale dell'incarico;
  - 2) il trattamento economico complessivo;
  - 3) il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - 4) il Dipartimento di afferenza;
  - 5) il settore concorsuale di riferimento e il settore scientifico disciplinare;
  - 6) il regime di impegno orario (tempo pieno-tempo definito).

3. La sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato è subordinata all'effettivo trasferimento dei fondi utili a coprire il costo del professore straordinario a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 7.
4. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato ha durata massima di tre anni e può essere rinnovato, previa stipula di una nuova convenzione; in ogni caso non potrà superare un periodo massimo di sei anni.
5. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

### **Art. 8**

#### **Trattamento giuridico ed economico. Compiti didattici. Incompatibilità**

1. Al soggetto titolare dell'incarico è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari di ruolo e il trattamento economico ad essi spettante. La retribuzione complessiva base è pari a quella stabilita per il professore ordinario in classe 0. Possono essere previste nella convenzione eventuali integrazioni a detta retribuzione a valere sui fondi della convenzione, da riconoscere a titolo di emolumenti accessori alla retribuzione base. La retribuzione complessiva base resta invariata per tutta la durata del contratto.
2. Qualora il soggetto al quale è conferito l'incarico temporaneo di professore straordinario sia dipendente di uno dei soggetti finanziatori, quest'ultimo deve provvedere direttamente alla corresponsione del trattamento economico spettante.
3. Il professore straordinario a tempo determinato ha gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo, secondo il relativo regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede alla definizione delle attività da assegnare al titolare dell'incarico sulla base della programmazione didattica annuale, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari dell'Università, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Il titolare dell'incarico non può richiedere il cambio del regime d'impegno.
5. Al professore straordinario si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.

6. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

## **Art. 9**

### **Decadenza e risoluzione del rapporto**

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico, coloro che entro il termine fissato dall'Università non si presentino per la presa di servizio, fatti salvi giustificati e documentati motivi.
2. La cessazione dall'incarico può avvenire prima della scadenza prevista per dimissioni volontarie, per incompatibilità sopraggiunta o per grave inadempienza nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto o valutata dal Dipartimento interessato.
3. In caso di dimissioni volontarie, il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università almeno 90 gg. prima della data di dimissioni.
4. In caso di cessazione anticipata il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo di attività effettivamente prestata.
5. La cessazione anticipata non implica la riassegnazione del contratto ad altra persona per il tempo rimanente.

## **Art. 10**

### **Valutazione finale e rinnovo**

1. Al termine dell'incarico, il Dipartimento e i soggetti finanziatori effettueranno una valutazione delle attività svolte dal professore straordinario a tempo determinato, anche sulla base di una relazione predisposta dal titolare dell'incarico.
2. Tale valutazione può essere finalizzata all'erogazione delle integrazioni economiche di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui i finanziatori manifestino l'interesse al rinnovo della convenzione per la prosecuzione del progetto di ricerca da parte del professore straordinario a tempo determinato nel rispetto del limite temporale di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento, la proposta di

stipula di una nuova convenzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Dipartimento interessato e sentito il Senato Accademico, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte di una commissione interna composta da tre membri, designata dal Rettore di concerto con il Senato Accademico e il Direttore del Dipartimento.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Senato Accademico, ed entrano in vigore, una volta che siano state approvate, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

## **Art. 12**

### **Norme finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti per i professori ordinari di ruolo.